

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Precetto per somma eccedente quella dovuta: quali conseguenze sulle spese di lite?

Posto che introdotta una opposizione esecutiva, e quindi un giudizio strutturato come un ordinario giudizio di cognizione, detto giudizio, come tale, è soggetto alle regole di cui agli [artt. 91-92 c.p.c.](#), qualora alla fine del giudizio sia emerso che il creditore esecutante aveva chiesto col precetto il pagamento di una somma eccedente quella dovuta, è erronea la statuizione secondo cui l'opponente venga condannato a rifondere all'opposto una parte delle spese di lite. Ciò in quanto, risultando l'opposto parte vittoriosa, le spese da esso sostenute potevano eventualmente essere compensate, ma non esserle addossate nemmeno in parte.

Massime rilevanti:

Le spese di lite vanno dunque poste a carico del soccombente che, con il comportamento tenuto fuori del processo, ovvero con il darvi inizio o resistervi in forma e con argomenti non rispondenti a diritto, abbi dato causa al processo o al suo protrarsi (Sez. 3, Sentenza n. 5061 del 05/03/2007; Sez. 3, Sentenza n. 15395 del 28/06/2010).

Il considerevole iato quantitativo tra petitum e decisum costituisce un giusto motivo per la compensazione integrale tra le parti delle spese dei due gradi di merito (ex multis Ordinanza n. 21684 del 23/09/2013; Ordinanza n. 22381 del 21/10/2009).

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 11.10.2016, n. 20374

...omissis...

Con l'unico motivo di ricorso la zzzzT. lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3. Lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..

Deduce, al riguardo, che la Corte d'appello non poteva condannare la T. alle spese del doppio grado (sia pure nella misura dell'80%), perchè: la T. non poteva dirsi soccombente, essendo stata la sua opposizione accolta; in ogni caso, anche a ravvisare una soccombenza in capo alla T., questa non poteva essere che parziale e comunque reciproca rispetto alle pretese del creditore precedente; la circostanza che l'opposizione fosse stata accolta per una somma modesta (190 Euro) non poteva incidere sul regime delle spese di lite, poichè la modestia della pretesa non fa venir meno il diritto di agire e difendersi in giudizio.

La ricorrente, in definitiva, sostiene in iure la tesi secondo cui chi domandi in giudizio "100" ed ottenga "zzzz1" deve considerarsi pur sempre vittorioso, e non può esser condannato a pagare spese maggiori di "1", altrimenti il diritto di difesa costituzionalmente garantito ne verrebbe indirettamente compromesso.

Il motivo è fondato.

La T. ha introdotto una opposizione esecutiva, e quindi un giudizio strutturato come un ordinario giudizio di cognizione, e come tale soggetto alle regole di cui agli artt. 91-92 c.p.c.. Le spese di lite andavano dunque poste a carico del soccombente che, con il comportamento tenuto fuori del processo, ovvero con il darvi inizio o resistervi in forma e con argomenti non rispondenti a diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi (Sez. 3, Sentenza n. 5061 del 05/03/2007, Rv. 595493; Sez. 3, Sentenza n. 15395 del 28/06/2010 (Rv. 613860)).

Nel caso di specie, alla fine del giudizio è emerso che effettivamente il creditore esecutante aveva chiesto col precetto il pagamento di una somma eccedente (per 196 Euro) quella dovuta. Cionondimeno, la società opponente era condannata a rifondere all'opposto una parte delle spese di lite. Tale statuizione è erronea, perchè la zzzzz era vittoriosa, e le spese da essa sostenute potevano eventualmente essere compensate, ma non esserle addossate nemmeno in parte (Sez. 2, Sentenza n. 5696 del 10/04/2012, Rv. 621788; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 12893 del 10/06/2011, Rv. 617730; Sez. 6 - 1, Sentenza n. 901 del 23/01/2012, Rv. 621270).

La ritenuta erroneità in diritto della sentenza impugnata non ne impone tuttavia la cassazione con rinvio. Infatti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito.

A tal riguardo ritiene questa Corte che il considerevole iato quantitativo tra petitum e decisum costituisca un giusto motivo per la compensazione integrale tra le parti delle spese dei due gradi di merito, come già ripetutamente stabilito da questa Corte (ex multis, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21684 del 23/09/2013, Rv. 627822; Sez. 3, Ordinanza n. 22381 del 21/10/2009, Rv. 610563).

Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del soccombente, e sono liquidate nel dispositivo, avuto riguardo all'effettivo contenuto economico della controversia.

pqm

La Corte di cassazione, visto l'art. 380 c.p.c., accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, compensa integralmente tra le parti le spese del primo e del secondo grado di giudizio; zzzzzz in favore di T. s.r.l. delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 800, di cui 200 per spese vive, cui andrà aggiunto l'importo del contributo unificato, l'I.V.A., la cassa forense e le spese forfettarie, D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2.